



COMUNE DI CEGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA

BANDO FSA 2013 – Comune di Ceggia

E' indetto il bando di cui alla DGR 29 settembre 2014, n. 1782, per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione per anno 2013 risultante dal contratto di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431 e per la concessione di un contributo finalizzato a prevenire, ove possibile, lo sfratto per morosità.

Contributo per l'affitto.

Il contratto di affitto riguardante gli anno 2013, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013.

1. AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO.

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a.** residenza nel comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
- b.** i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2013 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
- c.** condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo – anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi del procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale;
- d.** i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e.** se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
- f.** se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- g.** se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;

h. gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare.

2 . ESCLUSIONE.

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

- a.** non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;
- b.** titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c.** che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d.** il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;
- e.** il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

1)

pensioni esenti:

- a) pensioni di guerra;
- b) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;
- c) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- d) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

2) redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- a) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- b) equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
- c) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- d) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- e) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- f) il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;
- g) la cui superficie netta superi del 150% la superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 3.e).
- h) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad euro 200,00;
- i) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare.

3. FABBISOGNO.

Il fabbisogno complessivo di ciascun comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a)** si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.c). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del

canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da € 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.c);

b) il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento, per un importo non superiore a € 700,00, e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;

c) qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;

d) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;

e) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.

f) infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a € 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.c);

4. LIQUIDAZIONE.

Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00.

In sede di riparto saranno trattenuti gli importi non spesi dai Comuni relativi alla precedente annualità del Fondo ricavati dalla rendicontazione. Le somme non spese, avuto comunque riguardo alla loro provenienza, regionale o comunale, serviranno ad integrare la successiva annualità del Fondo. In tale sede, inoltre, potranno essere tenuti in considerazione eventuali errori commessi in fase di rendicontazione della precedente annualità del Fondo.

Resta salva la facoltà concessa ai Comuni dall'art.2, comma 1, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, percentuali di incidenza del canone più favorevoli e diversa entità del contributo, qualora gli effetti sull'entità del contributo risultino interamente coperti con risorse proprie.

Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione verrà ripartito proporzionalmente fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo e in funzione dell'entità del cofinanziamento fino ad un massimo del 300% del minimo richiesto (allegato A alla DGR n.1373 del 30 luglio 2013).

Il rimanente 90% verrà ripartito in base al rapporto fra fabbisogno di ciascun Comune e il fabbisogno totale delle domande.

5. ACCONTO.

Le somme già a disposizione verranno ripartite fra i Comuni che hanno partecipato al riparto FSA 2011 sulla base del fabbisogno FSA 2010 includendo le domande con detrazione Irpef non superiore ad € 200,00. Non è possibile utilizzare i dati del procedimento FSA 2011 a causa dell'esclusione, dal procedimento, delle famiglie che avevano goduto della detrazione Irpef.

La scelta di procedere all'erogazione di un acconto è motivata dal fatto che le somme anticipate saranno immediatamente spendibili dalle amministrazioni comunali e previene il recupero da parte del Ministero delle somme non spese entro i sei mesi dall'erogazione.

Sono esclusi dall'acconto i Comuni che esprimono un fabbisogno inferiore ad € 10.000,00 a causa dell'aleatorio e comunque esiguo numero di potenziali domande idonee.

L'importo spettante ad ogni Comune sarà conguagliato al momento dell'approvazione del riparto finale.

L'effettiva erogazione dell'acconto sarà subordinata alla conferma da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, dell'adesione al procedimento e all'impegno a stanziare, a titolo di cofinanziamento, un importo non inferiore a quello previsto nell'Allegato A alla DGR n. 1373 del 30 luglio 2013 e per i Comuni per i quali non è valorizzato alcun importo nel predetto Allegato A, una somma almeno pari a quella che riceveranno in sede di riparto 2014. A titolo puramente indicativo, si informa che le proiezioni effettuate indicano che il riparto regionale coprirà circa il 23% del fabbisogno.

6. DOMANDE.

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni debbono raccogliere i seguenti dati:

- a)** dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;
- b)** estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
- c)** categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
- d)** ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2013;
- e)** ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, riferite all'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 600,00 su base annua;
- f)** nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- g)** nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
- h)** presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- i)** le altre entrate descritte al punto 2.e.

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al comune di residenza entro la scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione, nell'apposito bando comunale, anche a mezzo fax o per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE. I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio comune di residenza con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari alla determinazione della misura del bisogno, rappresentato dall'eccedenza rispetto al canone annuo sopportabile in funzione della condizione reddituale della famiglia rappresentata dall'ISEfsa, nonché gli altri elementi necessari per consentire agli enti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

7. SERVIZIO INFORMATICO.

Come nelle passate edizioni del Fondo, per agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella determinazione del contributo a favore degli aventi diritto, si ritiene di mettere a disposizione dei suddetti Enti sia per l'annualità 2014 che per l'annualità 2015 un apposito servizio informatico e di consulenza, che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorarne costantemente l'andamento, fornendo agli enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo-giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati.

Considerato che non risultano attive convenzioni stipulate dalla "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" (CONSIP) aventi un oggetto comparabile a quello ritenuto necessario dall'Amministrazione regionale e che non risulta possibile il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'acquisizione del predetto servizio per l'annualità 2014 con opzione di rinnovo per l'annualità successiva 2015 in caso di effettivo trasferimento dei fondi corrispondenti dal Ministero, avverrà ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 mediante gara a procedura aperta sottosoglia col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai seguenti elementi di valutazione: offerta tecnica massimo punti 70, offerta economica: massimo punti 30, individuando l'importo massimo della obbligazione di spesa in euro 90.000,00 =Iva esclusa per ciascuna delle due annualità. La copertura finanziaria è individuata nell'ambito delle risorse già trasferite dal Ministero per il 2014 disponibili sul capitolo 40041/U del Bilancio di

previsione 2014 “Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431 – art. 11, comma 1, lettera c, l.r. 05.04.2013, n. 3)”.

Poiché il decreto ministeriale stabilisce che le risorse statali non ripartite dalle regioni entro sei mesi dall’erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell’anno successivo, al fine di non incorrere nella suddetta decurtazione di fondi per il 2015, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo alle offerte tecniche che garantiranno soluzioni in grado di con sentire la conclusione delle operazioni di riparto entro la scadenza fissata dal Ministero. Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

8. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 03 novembre 2014 al giorno 20 dicembre 2014.

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE.

- a. Le domande potranno essere presentate presso i seguenti uffici:

COMUNE DI CEGGIA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PIAZZA XIII MARTIRI, 3

NELLE SEGUENTI GIORNATE:
MARTEDI, GIOVEDI e VENERDI dalle ore 9.30 alle 11.00
MERCOLEDI dalle ore 10.00 alle ore 11.00
oppure
SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00

OPPURE PRESSO:

COMUNE DI CEGGIA
UFFICIO PROTOCOLLO
dal LUNEDI al SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30

o inviate via posta, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo:

COMUNE DI CEGGIA (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)
PIAZZA XIII MARTIRI, 3 30022 CEGGIA

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.

- b. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

10. DOCUMENTAZIONE.

- a. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all’art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti il contributo a prevenzione dello sfratto sarà richiesta copia del titolo di intimazione dello sfratto stesso. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell’erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista

- al punto 1.g) e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che da diritto a risiedere in Italia;
- b. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 9 a, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata come da attestazione in suo possesso. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. **In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando.**
 - c. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
 - i. attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;
 - ii. contratto (contratti) di locazione registrato;
 - iii. bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2013;
 - iv. se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

11. CONTROLLI.

- a. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- b. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. PRIVACY.

- a. Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. (Che i dati potranno essere raccolti da soggetti convenzionati con il Comune il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune/affisso all'Albo Pretorio).
- b. Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Ceggia, li 17.10.2014